



Legge 21 febbraio 1990 n.35 (pubblicata il 1° marzo 1990)

Modifiche all'art. 11 della Legge 30 novembre 1979 n. 76 (Costituzione di Associazioni Sammarinese all'estero)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 febbraio 1990.

Art.1

L'art.11, comma 2 e comma 3 , della Legge sulla Costituzione di Associazioni Sammarinesi all'estero è modificato come segue:

"Il finanziamento in favore delle "Comunità" è rappresentato dalla somma fissa annua di L. 6 milioni per ciascuna "Comunità" indipendentemente dal numero dei suoi membri, nonchè dalla somma di lire 35.000= per ogni socio iscritto alla "Comunità" stessa.

A tal fine lo Stato stanZIA la somma annua necessaria".

Art.2

Gli effetti della presente legge decorrono dal 1 gennaio 1990. La presente legge entra in vigore il 15 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 22 febbraio 1990/1689 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Leo Achilli - Gloriana Ranocchini

IL SEGRETARIO DI STATO

per gli Affari Interni

Alvaro Selva